

Il premio è calcolato sulla base del fatturato dell'attività svolta in forma associata

Assicurazione obbligatoria, gli studi d'affari temono i costi

Pagine a cura di ANGELO COSTA

L'obbligo di polizza assicurativa non coglie impreparati gli studi legali d'affari. Le recenti disposizioni ministeriali che hanno fissato i requisiti minimi delle polizze obbligatorie (che seguono a quelle contenute nella legge sull'ordinamento professionale forense, n. 247 del 2012) non hanno trovato impreparati gli studi più strutturati, già in possesso di polizze sostanzialmente in linea con le nuove previsioni. L'obbligo di postuma decennale in caso di cessazione dell'attività (previsto dal decreto del 22 settembre 2016) ha, invece, richiesto anche a loro la verifica (e l'adeguamento) delle polizze esistenti per assicurare la loro conformità alla relativa previsione. Nessuna novità invece (rispetto a quanto già previsto con la legge del 2012) rispetto alla comunicazione degli estremi della polizza al cliente, comunicazione la cui obbligatorietà risulta confermata.

Insomma, emerge una situazione con poche novità per i grandi studi legali, ma comunque impegnativa sul piano dei costi.

Per i grandi studi non è una novità. Ma i costi restano elevati

David Maria Marino, partner, financial litigation di **Dla Piper** crede «che gli studi associati più strutturati, e certamente quelli di matrice internazionale, abbiano seguito il dibattito sull'obbligo di assicurazione professionale un po' "alla finestra". Sarebbe impensabile», continua Marino, «per uno studio che opera in più giurisdizioni e che conta su un numero di professionisti elevato, operare in assenza di un'adeguata copertura assicurativa, senza considerare che in molti altri paesi l'obbligo di assicurazione professionale vige da molti anni. Superati certi livelli dimensionali la gestione e la prevenzione dei rischi professionali non



David Maria Marino

ha nulla di diverso dalla gestione e prevenzione dei rischi di impresa e la tutela assicurativa costituisce uno degli strumenti principali in tal senso. Per una realtà internazionale la copertura assicurativa dei rischi professionali rappresenta certamente una delle voci di costo più significative, anche in considerazione dell'ampiezza della garanzia, del numero di giurisdizioni coinvolte, dei massimali e, tipicamente, dell'assenza di rivalse. Nella maggior parte dei casi, il programma assicurativo si struttura in diversi "layer" con il coinvolgimento di una pluralità di assicuratori che



Marina Santarelli

assumono quote di rischio o il rischio di singoli "layer", il tutto gestito con il coinvolgimento di primari broker specializzati nel settore. Certamente meritevole a mio avviso», conclude l'avvocato di **Dla Piper**, «l'introduzione, ad opera del decreto del 2016, di precise indicazioni sui massimali in funzione della complessità della struttura dell'attività professionale. In assenza di tali indicazioni il rischio sarebbe stato di favorire l'assenza di omogeneità di coperture, lasciando la valutazione di congruità dei massimali alla discrezionalità dei singoli. Forse non del tutto coerente rispetto al tema della responsabilità professionale è la scelta di avere previsto per gli avvocati anche l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni. Mentre è immediatamente comprensibile l'esigenza di tutela dei terzi perseguita appunto attraverso l'obbligo di copertura dei rischi professionali, lo è meno rispetto all'obbligo di assicurazione degli infortuni propri. La tutela rispetto agli infortuni propri potrebbe continuare ad essere affidata alla discrezionalità dei singoli, anche in considerazione del fatto che non mi pare che tale obbligo sussista per altre categorie professionali».

Il caso degli studi associati che fanno parte di studi stranieri

Gli fa eco **Marina San-**

tarelli, partner co-head del dipartimento contenzioso e arbitrato di **Pavia e Ansaldo** che ribadisce come

il tema della polizza rischi professionali non sia certo nuovo per gli studi associati di certe dimensioni (che lo hanno sempre ritenuto un adempimento indispensabile per una corretta gestione dei rischi) e comunque l'obbligatorietà della copertura non ha avuto

pressoché alcun impatto. «Difatti», dice Santarelli, «strutture articolate come quelle degli studi associati sono da lungo tempo assicurate, spesso per importi di gran lunga superiori rispetto a quelli previsti dalla legge. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni, quindi, ha, almeno nel nostro caso, com-

portato solo piccoli affinamenti. L'obbligatorietà ha cambiato anche poco rispetto alla formulazione dei mandati, dal momento che i clienti da tempo, soprattutto laddove si tratta di presentare offerte nel contesto degli ormai ben noti beauty contest ovvero di vere e proprie gare, richiedono sempre e comunque l'indicazione delle coperture esistenti con specificazione dei massimali, come requisito indispensabile di presentabilità. Per studi associati che fanno parte di studi stranieri», conclude l'avvocato di **Pavia e Ansaldo**, «l'introduzione dell'obbligo ha certamente comportato maggiori riflessioni dal momento che potrebbe essere stato necessario coordinare le coperture "internazionali" con quelle specificatamente riferite allo studio "italiano", ad esempio, con riferimento alla franchigia (talvolta molto elevate all'estero), anche al fine di essere in linea con un obbligo che in Italia ha riflessi deontologici in teoria rilevanti. Ovviamente il tema del costo non è banale, perché, da un lato, il premio assicurativo è usualmente calcolato sul fatturato, mentre dall'altro è influenzato dal tipo di attività svolta e dalla "storia" dell'assicurato nonché dalla presenza di presidi di risk management



Marco Ferraro

e di buone prassi organizzative. Tuttavia, è ragionevole ritenere che in un futuro magari neanche tanto lontano il premio possa essere influenzato anche dalla presenza o meno di certificazioni di qualità. E al tema dei costi ha pensato il Cnf nel momento in cui ha indetto una gara per la stipulazione di una convenzione che venga incontro alle esigenze di un mercato variegato».

E sull'efficacia delle polizze **Marco Ferraro**, partner e founder dello studio legale **Ferraro-Giove e Associati** osserva che «le polizze sono efficaci in quanto devono essere compilate con un modello di massima previsto dal decreto del ministero della giustizia del 22/9/2016, che stabilisce le condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato. Sicuramente è vero», aggiunge Ferraro, «che l'avvocatura d'affari si è mossa molto tempo prima rispetto all'avvocatura tradizionale, sottoscrivendo polizze che garantissero l'integrità del patrimonio dello Studio. L'eventuale evoluzione di una polizza si basa su quanto offre in più rispetto al modello disegnato dal Ministero della giustizia del 22/9/2016».

I costi: le esperienze di Legalitax, La Scala, Orrick, Quorum

Marco Moretti, partner di **Legalitax**, raccontando della sua esperienza di studio osserva che «Legalitax copre i propri rischi professionali sin dalla sua fondazione, ancor prima che ciò divenisse un obbligo di legge e nonostante il proprio indice di potenziali sinistri sia inferiore a quello fisiologico. Questa scelta è stata dettata in primo luogo dall'opportunità di

offrire al mercato un servizio consulenziale non solo di elevata competenza ma anche completo e comprensivo delle massime tutele per ogni possibile remoto sinistro. Legalitax, inoltre, da sempre considera di primaria importanza creare, anche grazie a una idonea ed estesa polizza assicurativa per rischi professionali e a prescindere dagli obblighi di legge, le migliori condizioni affinché tutti i suoi professionisti possano operare nella massima tranquillità, presupposto questo per meglio esprimere le proprie professionalità e competenze. Il costo della

copertura assicurativa (relativa ed estesa, tra gli altri, a tutti soci, associati, collaboratori, counsel e of counsel e con un massimale peraltro superiore a quanto imposto dalla legge) rappresenta», continua Moretti, «per Legalitax un costo annuo di poco

inferiore all'1% del proprio fatturato e, per le ragioni di cui sopra, non prevede di norma alcuna rivalsa nei confronti del professionista responsabile; lo Studio si riserva solo di rivalersi sul singolo professionista socio per la franchigia eventualmente applicata nei limiti di quanto eccedente il fondo di riserva appostato in bilancio. La stipula della polizza da parte dello Studio a beneficio di tutti i professionisti che vi operano consente comunque, tramite la

condivisione del rischio, una ottimizzazione dei costi rispetto a quanto avverrebbe, a parità di condizioni, in caso di singole e individuali contratti assicurativi. La polizza e i suoi estremi sono debitamente comunicati da Legalitax a tutti i propri clienti direttamente all'interno delle

relative proposte professionali o anche in via anticipata (come nel caso di partecipazione a bandi di gara, pubblici o privati)».

Porta la sua esperienza in termini di costi anche **Christian Faggella**, managing partner di **La Scala Studio Legale**: «Lo studio adotta sin dalla sua fondazione una polizza professionale. Non abbiamo quindi aspet-



Marco Moretti



Christian Faggella

Supplemento a cura di **ROBERTO MILIACCA** rmiliacca@class.it e **GIANNI MACHEDA** gACHEDA@class.it

Le law firm hanno già adempiuto da tempo all'onere

tato l'entrata in vigore della nuova normativa ma lo abbiamo sempre considerato un dovere sia per i clienti che per noi. La polizza ha un costo di circa 250 mila euro l'anno, con una copertura pari a 25 milioni di euro annui. La polizza copre a ombrello tutti i rischi classificati come rischi «tipici» dell'attività professionale svolta dallo studio, è valida quindi per tutti i professionisti che operano per conto dello studio».

«Come tutti i grandi studi d'affari, Orrick si è da sempre dotato di una articolata struttura di polizze assicurative, ritenendo fondamentale tutelare il cliente da eventuali errori professionali che, fortunatamente, ad oggi non abbiamo dovuto affrontare ma che è nostro dovere ritenere possibili, soprattutto in una realtà con numerosi professionisti che lavorano su operazioni complesse», dichiara **Guido Testa**, deputy managing partner di **Orrick** Italia nonché office leader della sede di Milano. «Parallelamente a una polizza stipulata a livello di



Guido Testa

firm, Orrick ha quindi sottoscritto una polizza integrativa in Italia, sicuramente a maggior tutela del cliente ma anche dei nostri stessi avvocati, i quali, parallelamente all'attività tradizionale, spesso ricoprono incarichi all'interno di organi societari (organismi di vigilanza, collegi sindacali e consigli di amministrazione) e che riteniamo importante tutelare nell'adempimento di tali funzioni. La

nuova normativa non ha quindi avuto un impatto importante sulla nostra struttura assicurativa, che era già piuttosto ampia. Ha però comportato un adeguamento dei costi che in totale superano i 100 mila euro all'anno».

«La nostra associazione professionale si è da sempre dotata di una polizza assicurativa finalizzata a coprire la responsabilità professionale di tutti gli associati (i.e. i soci), ma

anche di tutti i collaboratori dell'associazione, che nel nostro caso fa riferimento complessivamente a oltre 50 professionisti, suddivisi su due sedi (Roma e Milano)», spiega **Nicola Romano**, partner di **Quorum Studio Legale e Tributario Associato**. «La nostra polizza assicurativa Rc attuale è stata stipulata con un primario operatore del settore, a seguito di un beauty contest, e attualmente prevede un massimale di 5 mln di euro per sinistro e, in aggregato, 10 mln di euro per anno assicurativo (quindi, già in linea con quello previsto dall'attuale normativa per strutture delle nostre dimensioni). Inoltre, in occasione del prossimo rinnovo della polizza, stiamo già cercando di estendere la copertura assicurativa anche all'attività di Data protection officer, di prossima



Nicola Romano

introduzione in conseguenza dell'entrata in vigore della nuova direttiva europea

sulla tutela dei dati personali (il 25 maggio 2018), conosciuta con l'acronimo di «Gdpr». Su questo aspetto, per il quale già molti studi stanno approntando pacchetti di assistenza ai clienti, stiamo fattivamente collaborando con le assicurazioni, da noi interpellate, in quanto figura nuova e non ancora contemplata dalle coperture assicurative in circolazione».

C'è anche la polizza infortuni: alcuni studi hanno giocato d'anticipo

E, infine, **Barbara Calza**, socio di **De Berti Jacchia Franchini Forlani**, pone poi l'accento su un altro aspetto rilevante affermando che «per quanto riguarda il nostro studio, abbiamo voluto cogliere, in previsione dell'obbligatorietà della polizza infortuni, l'opportunità di adottare, giocando di anticipo, una politica di welfare aziendale. Infatti già nella primavera dello scorso anno, anche alla luce degli obblighi normativi anticipati dalla legge professionale, sebbene a quell'epoca non ancora efficaci in mancanza del Decreto ministeriale di attua-

zione, il nostro studio decise di studiare la fattibilità di una polizza infortuni a beneficio di tutti coloro che, a vario titolo, prestassero la propria attività lavorativa nello studio (e quindi, ovviamente ai soci, agli associati, ai collaboratori, praticanti, ed anche ai dipendenti, ancorché per questi ultimi già opera l'assicurazione obbligatoria Inail). Alla base di questa decisione», conclude Calza, «c'è stata certamente un'attenta valutazione sui ragionevoli benefici di una politica di welfare aziendale da parte di coloro che fanno parte della nostra associazione. Quindi trattasi, per quanto riguarda i collaboratori e dipendenti, evidentemente di un benefit da ricompandersi nella retribuzione pattuita e, in generale per tutti, comunque un grande vantaggio in quanto da una parte le condizioni raggiunte con la compagnia assicurativa sono state certamente più favorevoli di quelle che ogni singolo avrebbe potuto spuntare».



Barbara Calza

zione, il nostro studio decise di studiare la fattibilità di una polizza infortuni a beneficio di tutti coloro che, a vario titolo, prestassero la propria attività lavorativa nello studio (e quindi, ovviamente ai soci, agli associati, ai collaboratori, praticanti, ed anche ai dipendenti, ancorché per questi ultimi già opera l'assicurazione obbligatoria Inail). Alla base di questa decisione», conclude Calza, «c'è stata certamente un'attenta valutazione sui ragionevoli benefici di una politica di welfare aziendale da parte di coloro che fanno parte della nostra associazione. Quindi trattasi, per quanto riguarda i collaboratori e dipendenti, evidentemente di un benefit da ricompandersi nella retribuzione pattuita e, in generale per tutti, comunque un grande vantaggio in quanto da una parte le condizioni raggiunte con la compagnia assicurativa sono state certamente più favorevoli di quelle che ogni singolo avrebbe potuto spuntare».

zione, il nostro studio decise di studiare la fattibilità di una polizza infortuni a beneficio di tutti coloro che, a vario titolo, prestassero la propria attività lavorativa nello studio (e quindi, ovviamente ai soci, agli associati, ai collaboratori, praticanti, ed anche ai dipendenti, ancorché per questi ultimi già opera l'assicurazione obbligatoria Inail). Alla base di questa decisione», conclude Calza, «c'è stata certamente un'attenta valutazione sui ragionevoli benefici di una politica di welfare aziendale da parte di coloro che fanno parte della nostra associazione. Quindi trattasi, per quanto riguarda i collaboratori e dipendenti, evidentemente di un benefit da ricompandersi nella retribuzione pattuita e, in generale per tutti, comunque un grande vantaggio in quanto da una parte le condizioni raggiunte con la compagnia assicurativa sono state certamente più favorevoli di quelle che ogni singolo avrebbe potuto spuntare».

—© Riproduzione riservata—

LAURA OPILO, CMS

La polizza professionale rappresenta un quid pluris con i clienti

«**E'** ormai fatto noto che ci troviamo nel vivo dell'adeguamento da parte dell'intera professione forense all'obbligo di stipula di una polizza assicurativa professionale. Ad uno sguardo attento non sono potute di certo sfuggire molte perplessità paventate dai professionisti del settore in merito ai requisiti minimi richiesti affinché la polizza stipulata sia aderente al dettato normativo. Ci si riferisce ad esempio al calcolo dei massimali, i quali, parametrati al fatturato dei professionisti, secondo i più non dovrebbero tener conto di Iva, Cpa e spese esenti». **Laura Opilio**, partner e responsabile dipartimento contenzioso - diritto delle assicurazioni di **Cms Studio Legale** entra nel merito dei temi che, in questi mesi, sono stati oggetto di dibattito nel confronto tra ministero della giustizia e avvocatura.

Domanda. Cosa rappresenta una polizza assicurativa nel rapporto con la clientela?

Risposta. Al di là di qualche aspetto critico evidenziato dagli «addetti ai lavori», nell'imminenza della scadenza del termine per conformarsi a questo obbligo, non può negarsi che ciò rappresenti un *quid pluris* nell'interfacciarsi con la clientela. A questo proposito, deve rilevarsi come molti professionisti e gli studi associati più avveduti abbiano provveduto alla

stipula di una polizza professionale ben prima che l'obbligo fosse imposto dal legislatore. A questi soggetti spetta ora il compito di verificare se le polizze stipulate in precedenza rispondano o meno ai requisiti imposti dal decreto ministeriale.

D. In ogni caso, il mercato delle polizze assicurative per gli avvocati, sebbene con le sue peculiarità, risponde come ogni altro alle leggi della domanda e dell'offerta che, interagendo, influiscono sui prezzi?

R. Sì. E così, data la domanda già predeterminata in quanto costituita dagli esercenti la professione forense, dal lato dell'offerta gli attori sul mercato (già molti a dire il vero) non potranno che aumentare causando, nelle migliori previsioni, una diminuzione dei prezzi. A ciò deve poi aggiungersi che la principale motivazione del rinvio della data di entrata in vigore dell'obbligatorietà per le c.d. Polizze avvocati è stata disposta per consentire al Cnf di stipulare delle convenzioni con le compagnie assicurative in favore dei propri iscritti. Anche questo, non potrà che tradursi in una riduzione del costo medio delle polizze che verranno sottoscritte dagli interessati.

D. Quali i rischi?

R. Il rischio, che aumenta con l'approssimarsi della scadenza dell'obbligo di sottoscrizione della polizza, è di trovarsi davanti a una corsa alla copertura piuttosto che all'individuazione di una polizza che, oltre a rispettare i requisiti fissati dal dm, protegga nel concreto l'attività realizzata dal professionista o dallo Studio associato. Principalmente per questi ultimi, data la molteplicità delle professionalità coinvolte, sottoscrivere una polizza tailor made rappresenta un must imprescindibile.

D. E per quanto riguarda il suo studio?

R. Quanto al conformarsi con l'obbligo di assicurazione, lo studio Cms ha in questo anticipato di molto l'entrata in vigore dell'obbligatorietà sottoscrivendo, ormai diversi anni fa, una polizza a copertura dell'attività svolta, provvedendo a comunicarla ai propri clienti. E utile precisare che le polizze sottoscritte dagli studi associati offrono copertura ai propri membri per l'attività che questi svolgono in favore dello studio.

D. E nel caso degli avvocati di uno studio associato che svolgono attività in proprio?

R. Evidente esclusione deriva

per le attività che i membri di uno studio associato svolgono in proprio, ossia in favore di quei clienti non assistiti dallo studio in sé quanto piuttosto dal singolo professionista. Questo aspetto, chiarito anche dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, comporta che qualora l'associazione professionale abbia sottoscritto polizza assicurativa Rc professionale e infortuni che copra nominativamente anche i singoli professionisti facenti parte dello studio e con attività prestata in esclusiva, non sia necessaria, da parte di questi ultimi, la sottoscrizione di autonoma assicurazione, fermo restando che coloro i quali svolgono anche attività in proprio, al di fuori dell'associazione professionale, sono obbligati a contrarre la polizza assicurativa individuale.

D. Quali le conseguenze?

R. Questo porta al fatto che il singolo professionista membro di uno studio associato che non svolge attività esclusivamente per lo studio, veda la propria attività professionale garantita da un lato attraverso la polizza sottoscritta dallo studio e dall'altro debba provvedere in proprio ad assicurare l'attività professionale che svolge in proprio. Anche se ciò ha l'effetto di far proliferare i contratti assicurativi, in realtà non rappresenta nient'altro che la copertura di un rischio diverso e come tale specificamente (ed obbligatoriamente) garantibile.



Laura Opilio